



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/47/CR7a/C4

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME,
CON L'ADESIONE DI ITACA, PER LA COSTITUZIONE E
L'ORGANIZZAZIONE DELLA "RETE DEGLI OSSERVATORI
REGIONALI DEI CONTRATTI PUBBLICI"**

PREMESSO

- che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato in data 25.10.2019 l'ordine del giorno recante "*Rete degli Osservatori Regionali*", così come proposto dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio e dalla Commissione Agenda Digitale, in seduta congiunta, al fine di dare attuazione a quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 4 bis dell'art 29 del D.Lgs. 50/2016, (ora abrogato);
- che il suindicato ordine del giorno ha inteso rafforzare il sistema degli Osservatori regionali cui assegnare ed in grado di svolgere compiti e funzioni omogenee, e che a tale fine, oltre ad una proposta di norma regionale tipo come opportunità strategica di sancire l'impegno della Regione in materia di trasparenza ed anticorruzione negli appalti pubblici, l'ordine del giorno ha anche previsto uno strumento organizzativo per dare attuazione alla Rete;
- che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 5.11.2020 ha approvato il Protocollo d'intesa per la costituzione e l'organizzazione della "Rete degli Osservatori regionali dei Contratti Pubblici", successivamente sottoscritto dai singoli Presidenti delle Regioni e delle Province autonome in data 18.06.2021;
- che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno sottoscritto in data 13.02.2023 un Protocollo Generale d'intesa al fine di cooperare per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni a ciascuno attribuiti dalla normativa sui contratti pubblici e su altre tematiche di interesse comune e che lo stesso protocollo prevede che gli ambiti di cooperazione nonché le modalità di collaborazione potranno più puntualmente essere disciplinate in protocolli attuativi;
- che, nel rispetto del principio del *once only* di matrice europea e nei limiti dei principi digitali in materia di contratti pubblici, ai sensi dell'art.19, comma 8 del Dlgs n.36/2023, le Regioni e le Province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici nonché il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti;
- che ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Codice dei contratti pubblici le Regioni e le Province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici;

- che ai sensi dell’art. 23 comma 6 del Codice dei contratti pubblici, l’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Dlgs n. 82/2005;
- che ai sensi dell’art. 25 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’art. 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici e che a tale fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di cui all’art. 23, nonché con i servizi della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’art. 50-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Dlgs n. 82/2005;
- che ai sensi dell’art.223 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici (SCP), il supporto e l’assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l’applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome nell’ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del Codice;
- che ai sensi del DM n.42/2013 le attività di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati in materia di opere incompiute sono curate, per le opere d’interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti;
- che le linee guida del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione hanno definito il modello nazionale di interoperabilità necessario al funzionamento dell’intero sistema informativo della PA;
- che il Dlgs n. 209 del 31 dicembre 2024 ha integrato e modificato il codice dei contratti pubblici

CONSIDERATO

- che la necessità di favorire gli investimenti pubblici in un contesto normativo sempre più complesso, articolato e mutevole, comporta la necessità di supportare le stazioni appaltanti nell’attuazione delle procedure inerenti all’intero ciclo di vita dei contratti pubblici atte a portare a compimento gli investimenti stessi;
- che nel settore degli appalti pubblici è sempre più sentito il tema della disponibilità,

condivisione e qualità dei dati non solo quale strumento di prevenzione della corruzione e di trasparenza, ma anche quale supporto decisionale alle scelte dell'organo politico ed al controllo della spesa pubblica;

- che le Regioni e Province autonome intendono assolvere al compito loro assegnato dalla nuova normativa in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti offrendo supporto alle stazioni appaltanti del proprio territorio;
- che è necessario prevedere all'interno delle competenti strutture regionali, un'azione quanto più sinergica e coordinata tra gli Osservatori regionali dei Contratti pubblici e le altre strutture regionali coinvolte nella gestione del ciclo di vita dei contratti, tra le quali i Soggetti Aggregatori regionali, del prezzario dei lavori pubblici, degli appalti verdi (GPP), della trasparenza ed anticorruzione e del monitoraggio degli investimenti;
- che le Regioni e le Province autonome intendono promuovere una razionalizzazione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle stazioni appaltanti in materia di contratti ed investimenti pubblici;
- che il nuovo contesto, normativo e tecnologico, richiede una revisione dei compiti e delle funzioni degli Osservatori regionali dei Contratti pubblici e pertanto con essa del Protocollo d'intesa costitutivo della "Rete degli Osservatori regionali dei Contratti pubblici" approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e sottoscritto dai Presidenti il 18.06.2021;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Protocollo, disciplina forme stabili di cooperazione in materia di contratti e investimenti pubblici tra le Regioni e le Province autonome (di seguito Regioni), e a tale fine:
 - a. definisce gli obiettivi e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Rete degli Osservatori regionali dei Contratti pubblici (di seguito Rete);
 - b. definisce attività e funzioni che ogni Regione aderente si impegna a svolgere;
 - c. prevede possibili ed eventuali forme di collaborazione fra i nodi della Rete per la gestione di applicativi e di piattaforme di approvvigionamento digitale;
 - d. definisce il ruolo dell'Istituto ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che partecipa in adesione al presente Protocollo.

Art. 2 - Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a partecipare alla Rete mediante i propri Osservatori Regionali dei Contratti pubblici o altre strutture comunque denominate ad essi assimilati per le funzioni attribuite (di seguito Osservatori), istituiti ed organizzati secondo i requisiti minimi definiti dal documento Rete degli Osservatori e dal presente protocollo, garantendo loro la necessaria dotazione organica e strumentale dedicata.
2. Ogni Osservatorio opera assicurando omogeneità ed efficacia all'esercizio delle proprie funzioni anche a sostegno delle politiche regionali, condividendo all'interno della Rete, tecniche, strumenti, metodologie, obiettivi e risultati delle proprie attività.

Art. 3 - Definizione, attività e funzioni della Rete

1. La Rete degli Osservatori è l'insieme degli Osservatori che condividono obiettivi, attività e standard minimi di funzionamento.
2. Ai fini del presente Protocollo gli Osservatori agiscono in qualità di nodo regionale.
3. Obiettivo condiviso dalla Rete è favorire l'efficienza e l'efficacia della gestione amministrativa e digitale dei contratti pubblici all'interno del territorio di competenza attraverso le seguenti funzioni essenziali:
 - a. supporto giuridico, informativo e formativo alle stazioni appaltanti nell'attuazione della normativa europea, statale e regionale anche in collaborazione con gli Organi dello Stato quale in particolare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art.223 comma 10 del Codice dei contratti pubblici;
 - b. supporto formativo e tecnico-operativo alle stazioni appaltanti in ambito territoriale per la realizzazione di processi di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti e per l'assolvimento di ogni obbligo informativo a fini di pubblicità, monitoraggio e di trasparenza in materia di contratti ed investimenti pubblici, disposto dalle norme regionali, nazionali ed europee;
 - c. acquisizione, gestione e trattamento dei dati e delle informazioni in materia di contratti ed investimenti pubblici secondo modalità omogenee, in attuazione di disposizioni regolamentari o di accordi della Rete con Enti terzi;
 - d. elaborazione dati e produzione di indicatori, studio, analisi e monitoraggio del mercato dei contratti e degli investimenti pubblici anche nelle sue articolazioni settoriali e territoriali.
4. Ai fini dell'espletamento delle attività di cui al comma 3 e degli ulteriori compiti per il rispetto degli accordi e protocolli con Enti terzi, i nodi della Rete ed il nodo di

coordinamento presso ITACA di cui all'art. 9 operano fra loro in reciproca collaborazione anche condividendo esperienze e *best practice* assicurando a ciascuno l'affiancamento ausiliare tecnico-operativo eventualmente utile.

Art.4 - Attività comuni degli Osservatori

1. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, ogni Regione, tramite il proprio Osservatorio, si impegna a garantire lo svolgimento delle seguenti attività e servizi condivisi:
 - a. fornire assistenza, supporto e consulenza ai Responsabili Unici del Progetto ed agli operatori delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza tramite risposte a quesiti, diffusione di comunicati, circolari, faq, manuali e altra documentazione tecnica messa in condivisione nell'ambito della Rete degli Osservatori regionali;
 - b. collaborare alle attività previste nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici di cui all'art.223 comma 10 del Codice contratti;
 - c. collaborare all'organizzazione ed alla realizzazione delle iniziative di formazione, anche in modalità e-learning, della Rete degli Osservatori volte a consentire il massimo accesso all'aggiornamento degli operatori delle stazioni appaltanti ;
 - d. acquisire, anche tramite il nodo di coordinamento ITACA che li mette in condivisione, database e archivi utili alle proprie attività di analisi, monitoraggio e produzione di indicatori, attivando forme di cooperazione con gli Enti e istituzioni per la fruizione di servizi web;
 - e. condividere metodologie di analisi e ricerca in materie connesse al sistema dei contratti e degli investimenti pubblici e predisporre strumenti idonei alla generazione di valore pubblico tramite divulgazione dati, anche attraverso l'attivazione di un sito dedicato;
 - f. elaborare i dati di competenza per finalità di studio e ricerca secondo metodologie ed una reportistica standard condivisa con gli altri Osservatori per garantire piena comparabilità dei risultati; a tale fine potranno condividere dati e informazioni per una elaborazione ed analisi congiunta dell'andamento del mercato dei contratti pubblici nella sua articolazione regionale;
 - g. mettere a disposizione dati, informazioni e indicatori, utili all'espletamento dell'attività delle singole stazioni appaltanti e per le finalità istituzionali proprie di ogni amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza nel rispetto delle norme vigenti.

- h. effettuare verifiche sul regolare assolvimento degli obblighi di trasparenza al fine di invitare e supportare le stazioni appaltanti ad adempiere.
2. Nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza giuridica alle stazioni appaltanti di cui alla lettera a), comma 3, dell'art.3, le Regioni collaborano con ITACA e il Ministero delle infrastrutture e trasporti alla erogazione del Servizio di Supporto giuridico realizzato nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici.

Art.5 - Reciprocità e collaborazioni con altri organismi e istituzioni

1. I nodi regionali della Rete condividono proprie esperienze ed iniziative su attività ulteriori, anche relative a materie contigue, mettendo a disposizione della rete procedure e risultati ai fini della loro possibile replicabilità qualora di interesse.
2. La Rete collabora, tramite ITACA che si impegna ad assicurare i necessari raccordi, con tavoli interistituzionali ed enti in attività che presentino ambiti di interesse o che necessitino del supporto informativo e di analisi da parte della Rete.
3. La Rete promuove e contribuisce alla stesura di regole tecniche e attuative, formulando proposte per la semplificazione e razionalizzazione degli oneri informativi, di pubblicità e trasparenza.

Art.6 - Trattamento e accesso ai dati

1. Il trattamento dei dati acquisiti da ogni Regione tramite il proprio Osservatorio, , avviene nel rispetto degli accordi con gli Enti centrali titolari dei flussi informativi e delle disposizioni stabilite dal Dlgs n. 196/2003 e s.m.i. e dalle ulteriori norme nazionali e europee in materia.
2. Con il presente protocollo le parti autorizzano ITACA, quale coordinamento della Rete degli Osservatori, al trattamento statistico dei dati a fini di studio e ricerca.

Art.7 - Modalità di gestione, condivisione e copertura costi delle attività comuni

1. Le attività di organizzazione, coordinamento, sviluppo, manutenzione e gestione di applicativi, sistemi informativi e piattaforme telematiche condivise da più Osservatori sono disciplinate da accordi o convenzioni specifiche che potranno avere ad oggetto:
 - a. la collaborazione allo sviluppo e alla gestione dell'applicativo, Sistema Informativo o Piattaforma telematica dei rispettivi Osservatori e la condivisione della manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva delle componenti di interesse comune;

- b. modalità e strumenti di approvvigionamento comuni per efficientare e sviluppare i rispettivi sistemi di cui alla precedente lettera a) in modo condiviso;
- 2. Ai fini dell'amministrazione delle attività condivise dalla Rete che necessitano di copertura di spesa, il Gruppo di coordinamento di cui all'art. 9 elabora, condivide ed approva un piano di attività con relativa copertura dei costi e piano di riparto fra i sottoscrittori del protocollo.
- 3. I costi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al comma 2, ivi comprese quelle di coordinamento di cui all'art. 8, potranno essere coperti dal contributo economico a fronte dei servizi erogati per l'espletamento dei compiti assegnati alla Rete e ai suoi singoli nodi nell'ambito di specifici accordi con Soggetti terzi. Rientrano fra tali accordi anche i contratti stipulati da ITACA per l'esecuzione dei quali lo stesso Istituto si avvalga della Rete o dei suoi singoli nodi.
- 4. Per il finanziamento di specifici progetti, potrà essere fatto ricorso a programmi operativi nazionali e risorse comunitarie ovvero a fondi comunitari a fronte di partecipazione a bandi di PON-governance o similari da parte di tutti i sottoscrittori o di parte di essi che in tale caso metteranno a disposizione in riuso gratuito della Rete quanto realizzato tramite il finanziamento ricevuto in conformità agli obblighi di riuso previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Dlgs n. 82/200.

Art.8 - Ruolo e funzioni di ITACA

- 1. Nell'ambito della Rete, ITACA istituisce al proprio interno il nodo di coordinamento che svolge le funzioni di segreteria organizzativa e garantisce il supporto tecnico ed operativo anche in relazione alle seguenti attività specifiche:
 - a. gestione, sviluppo e manutenzione di sistemi informativi e di applicativi informatici eventualmente condivisi dalla Rete o che comunque prevedono una partecipazione di tutti o parte dei nodi regionali;
 - b. ricerca di forme di finanziamento anche tramite predisposizione di progetti e partecipazione a bandi nazionali ed europei;
 - c. coordinamento attività di formazione e supporto, da rivolgere in primo luogo al personale degli Osservatori;
 - d. ulteriori attività specifiche richieste dagli Osservatori Regionali anche ai sensi del comma 3 dell'art.3.
- 2. Il Consiglio Direttivo di ITACA, su proposta del Gruppo di Coordinamento della Rete, valuta ed adotta gli atti utili all'esercizio dell'attività della stessa e delle iniziative programmate.

Art.9 - Gruppo di coordinamento della Rete

1. Il gruppo di coordinamento della Rete è composto dai responsabili degli Osservatori regionali. In occasione dell'insediamento e di ogni rinnovo tacito di cui al comma 1 dell'art.12, i componenti nominano al proprio interno un coordinatore ed un vicecoordinatore. Ai lavori del gruppo di coordinamento partecipa il Direttore di ITACA e il responsabile del nodo di coordinamento di ITACA.
2. Il gruppo di coordinamento svolge funzioni di pianificazione, indirizzo, monitoraggio e verifica delle attività della Rete; a tal fine si dota di un regolamento interno e si avvale di gruppi di lavoro stabili dedicati alle attività comuni di cui all'art.4, come quelli aventi ad oggetto:
 - a. studio, analisi e monitoraggio dei contratti e degli investimenti pubblici;
 - b. sistemi informativi, piattaforme e i relativi aspetti tecnico-informatici;
 - c. formazione del personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai fini della qualificazione delle stesse.
3. Il gruppo di coordinamento può altresì modificare tale articolazione anche istituendo nuovi sottogruppi stabili o attivando comitati ristretti per lo svolgimento di specifiche attività.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il gruppo di coordinamento:
 - a. redige e condivide il documento a conclusione delle attività;
 - b. verifica il rispetto degli standard di funzionamento ed efficienza dell'attività degli Osservatori e degli strumenti di raccolta ed interscambio dei dati anche richiedendo informazioni e resoconti ai nodi della Rete;
 - c. rappresenta la Rete degli Osservatori nei tavoli tecnici interistituzionali in materia di adempimenti informativi e di pubblicità nel settore dei contratti, degli investimenti e delle opere pubbliche anche relativamente a comparti specifici, complementari o accessori;
 - d. aggiorna, condivide e valida la documentazione tecnica relativa ad ogni adempimento informativo e di pubblicità di interesse, la documentazione di supporto agli operatori (glossario, faq, manuali e guide) e ne cura la pubblicazione sul sito internet di ITACA;
 - e. propone attività e progetti anche ai fini del reperimento di fonti di finanziamento esterno.

Art.10 - Tempi e fasi di costituzione e organizzazione della Rete

1. Il gruppo di coordinamento della Rete, si rinnova entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo.
2. Le Regioni si impegnano ad adeguare, se del caso, i rispettivi Osservatori, quali nodi della Rete con i compiti per essi previsti, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo.

Art.11 - Recesso del singolo contraente

1. In caso di recesso di un singolo nodo dell'Osservatorio, lo stesso ne dà comunicazione ad ITACA e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed alle altre parti interessate, trasmettendo loro copia autentica dell'atto di recesso dell'organo interno competente ed impegnandosi a regolare i rapporti economici così come determinati dal gruppo di coordinamento di cui all'art. 9, fatto salvo il giusto contraddittorio. Nell'addebito al recedente saranno comprese le somme a titolo di risarcimento degli eventuali danni indiretti alla Rete degli Osservatori derivati anche a causa degli eventuali effetti sugli accordi in essere con istituzioni centrali ed altri soggetti terzi.

Art.12 - Decorrenza e durata

1. Il presente protocollo decorre a far data dalla sottoscrizione, avrà durata biennale e si intende tacitamente rinnovato fatte salve le condizioni di cui al comma 2.
2. Il presente protocollo resta valido ed efficace fino a che i contraenti, tramite il gruppo di coordinamento di cui all'art 9 che valuterà anche a seguito dell'eventuale recesso di uno o più degli stessi, non dichiarino essere venuti meno gli elementi di contesto, normativo, politico-organizzativo e tecnologico, dal quale è maturato.
3. Nel caso di recesso di cui al comma 2 sarà adottato un atto di pari rango del presente, con cui disciplinare la cessazione dell'Accordo e la regolazione degli eventuali aspetti economici.

Roma, 17 aprile 2025